



Roma , 17 settembre 2008


prot. n. 11.547

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 7 – 2008 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto “ Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” con preghiera di portarla a conoscenza delle società sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE

dott. Giancarlo Abete

17 settembre 2008

prot. n. 11547

UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 7 – 2008

Oggetto : D.L. n. 92 del 23 maggio 2008, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. n. 173 del 25 luglio 2008), recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica-

L'art. 1 del provvedimento in oggetto reca modifiche al codice penale. E' prevista l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio italiano del cittadino comunitario – da eseguirsi dal questore – quando, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il soggetto sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni (art. 235 c.p.).

Il trasgressore dell'ordine di espulsione o di allontanamento pronunciato dal giudice, è punito con la reclusione da uno a quattro anni; in tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con il rito direttissimo.

Le stesse misure si applicano ai delitti contro la personalità dello Stato (art. 312 c.p.).

Sono inasprite le pene per associazioni mafiose comprese quelle straniere (art. 416-bis c.p.).

Chiunque dichiara o attesta false dichiarazioni d'identità a pubblico ufficiale è punito con la reclusione da uno a sei anni (art. 495 c.p.).

Con l'art. 495-ter del c. p. introdotto con l'art. 1, è stabilita la stessa pena per chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo. Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio della professione sanitaria.

Con una modifica all'art. 576 del c.p., è previsto l'ergastolo per chi provoca la morte di un agente o ufficiale di polizia giudiziaria o agente di pubblica sicurezza in servizio.

Sono inasprite (art. 589) le pene – da cinque a sette anni – per omicidio colposo e lesioni in violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle sulla prevenzione di infortuni. Se il fatto è commesso in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti è prevista la reclusione da tre a dieci anni. Costituisce aggravante (art. 61) l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale.

L'art. 2 reca modifiche al c.p.p. per quanto riguarda i procedimenti per detenzione di materiale pedopornografico e prostituzione minorile e per quanto concerne la distruzione di merci di cui sono vietate la fabbricazione, il possesso, la detenzione e la commercializzazione.

E' introdotto all'art. 449 l'obbligo di procedere con rito direttissimo in caso di arresto in flagranza e di confessione nel corso di interrogatorio.

L'art. 2-bis stabilisce priorità ai processi per delitti di particolare gravità (associazione mafiosa, a delinquere, sovversiva, terrorismo, omicidio, rapina, recidiva).

Ai sensi del successivo **art. 2-ter**, gli altri processi, relativi ai reati commessi fino al 2 maggio 2006, per i quali ricorrono le condizioni per l'indulto, possono essere rinviati fino a 18 mesi. Il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per la durata del rinvio del processo.

Con **l'art. 3** sono sottratte al giudice di pace le questioni per lesioni colpose gravi o gravissime provocate in stato di ebbrezza – tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro – o sotto effetto di stupefacenti.

A tale riguardo, con **l'art. 4** sono state modificate le pene elevando da tre a sei mesi il massimo edittale per chi guida con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e fino ad un anno, con confisca del veicolo, per chi supera 1,5 grammi per litro. E' ripristinata la rilevanza penale del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

In caso di guida sotto effetto di stupefacenti l'ammenda viene elevata da 1.500 a 6.000 euro, con arresto da tre mesi ad un anno.

E', poi, prevista la reclusione fino ad un anno per chi, provocando un incidente, non presta assistenza alle persone ferite.

Infine, quando dall'incidente causato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto effetto di stupefacenti, deriva un omicidio colposo, si applica la revoca della patente.

L'art. 5 modifica il T.U. che disciplina l'immigrazione. In particolare la pena per chi agevola la permanenza illegale dello straniero è aggravata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in concorso di due o più persone o riguarda la permanenza di cinque o più persone.

Chi affitta ad irregolari per trarre ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni oltre alla confisca dell'alloggio. I datori di lavoro sono invece puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore irregolare impiegato.

Con **l'art. 6** sono concessi al Sindaco poteri di ordinanza con funzioni in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria nonché di cooperazione tra le forze di polizia statali e locali.

Il Sindaco, pertanto, adotta con atto motivato provvedimenti urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

L'**art. 7** disciplina i rapporti di reciproca collaborazione tra polizia di Stato e locale.

Il successivo **art. 7-bis** stabilisce che per eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, è consentito impiegare personale militare delle forze armate. Il piano riguarda un contingente massimo di 3.000 unità e per un massimo di sei mesi..

I militari operano con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza; possono solo identificare e perquisire sul posto persone e mezzi di trasporto.

Gli **artt. 8 e 8-bis** stabiliscono modalità di accesso del personale della polizia municipale ai dati del Ministero dell'interno.

Con l'**art. 9** i centri di permanenza temporanea o di assistenza vengono ridenominati in "centri di identificazione ed espulsione".

L'**art. 10**, infine, reca modifiche alla legge n. 575 del 31 maggio 1965 in materia di mafia, le cui disposizioni vengono estese agli indiziati per riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro di persona a scopo estorsione, associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti e contrabbando di tabacchi lavorati. Il tribunale può disporre la confisca dei beni sequestrati e sono annullati i trasferimenti fittizi di beni a terzi.